

STATUTO

CONSORZIO PER L'ISTITUTO MUSICALE “A. VIVALDI”

DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

INDICE

Capo I-ELEMENTI COSTITUTIVI..... pag. 4

Art. 1-Natura..... pag. 4

Art. 2-Finalità..... pag. 4

Art. 3-Denominazione-sede..... pag. 5

Art. 4-Durata-Nuove adesioni-Recesso..... pag. 5

Art. 5-Rapporti con gli Enti fondatori..... pag. 5

Capo II-ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE

E DI GESTIONE..... pag. 5

Art. 6-Gli organi..... pag. 5

Art. 7-L'Assemblea..... pag. 5

Art. 8-Composizione..... pag. 6

Art. 9-Funzionamento..... pag. 6

Art. 10-Competenza..... pag. 7

Art. 11-Deliberazioni.....	pag. 8
Art. 12-Presidente del Consorzio.....	pag. 9
Art. 13-Attribuzioni.....	pag. 9
Art. 14-Consiglio di Amministrazione.....	pag. 10
Art. 15-Nomina-Decadenza.....	pag. 10
Art. 16-Competenze.....	pag. 11
Art. 17-Adunanze e Deliberazioni.....	pag. 12
Art. 18-Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	pag. 12
Art. 19-Consigliere anziano.....	pag. 13
Art. 20-Prerogative	pag. 13
Capo III- ORGANI GESTIONALI-STRUTTURE.....	pag. 14
Art.21-Principi e criteri generali.....	pag. 14
Art. 22-Personale.....	pag. 14
Art. 23-Direttore Amministrativo.....	pag. 15
Art. 24-Direttore artistico.....	pag. 16
Art. 25-Incompatibilità e responsabilità.....	pag. 17
Capo IV-GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'	pag. 17
Art. 26-Criteri informativi di gestione.....	pag. 17
Art. 27-Patrimonio.....	pag. 17

Art. 28-Capitale di dotazione.....	pag. 18
Art. 29-Trasferimenti per partecipazione alle spese.....	pag. 18
Art. 30-Programmazione.....	pag. 19
Art. 31-Bilancio economico.....	pag. 19
Art. 32-Conto consuntivo.....	pag. 19
Art. 33-Contratti ed appalti.....	pag. 20
Art. 34-Convenzioni, concessioni e partecipazione.....	pag. 20
Art. 35-Servizio di Tesoreria.....	pag. 21
Capo V-VIGILANZA E CONTROLLO.....	pag. 21
Art. 36-Rimozione e sospensione.....	pag. 21
Art. 37-Revoca.....	pag. 21
Art. 38-Decadenza.....	pag. 21
Art. 39-Raccordo con gli Enti.....	pag. 22
Art. 40-Interventi degli amministratori.....	pag. 22
Art. 41-La revisione economico-finanziaria.....	pag. 22
Art. 42-Controllo di gestione e revisione contabile.....	pag. 23
CapoVI-TRASPARENZA-ACCESSO-PARTECIPAZIONE.....	pag. 23
Art. 43-Trasparenza.....	pag. 23

Art. 44-Albo delle pubblicazioni..... pag. 24

Art. 45-Accesso e partecipazione..... pag. 24

Art. 46-Azione popolare..... pag. 25

Art. 47-Partecipazione utenti..... pag. 25

CAPO VII-NORME FINALI E TRANSITORIE..... pag. 26

Art. 48-Funzione normativa..... pag. 26

Art. 49-Disposizione finale..... pag. 26

Art. 50-Successione e disciplina transitoria..... pag. 26

Capo I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1- Natura

Il Comune di San Benedetto del Tronto e la Provincia di Ascoli Piceno, allo scopo di raggiungere il comune obiettivo di migliorare l'assetto istituzionale ed organizzatorio del preesistente consorzio musicale, in ottemperanza agli obblighi stabiliti con il Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, procedono alla revisione del predetto consorzio trasformandolo nella forma prevista dalla citata legge.

Il consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti, dotato di autonomia gestionale.

Art.2- Finalità

Gli enti locali aderenti, secondo la convenzione ed attraverso il consorzio, si prefiggono di corrispondere in modo effettivo, efficace e durevole, nonché sempre più soddisfacente, alla crescente domanda ed alle aspettative di ISTRUZIONE MUSICALE da parte della popolazione di

San Benedetto del Tronto e del suo circondario.

Il consorzio deve, pertanto, provvedere alla gestione ,dell'istituzione musicale suintestata.

Il consorzio deve ottenere la statalizzazione dell'istituto.

Art.3- Denominazione-sede

L'Azienda speciale consortile conferma e assume la denominazione di CONSORZIO PER L'ISTITUTO MUSICALE "ANTONIO VIVALDI" e lo stesso può essere indicato con la sigla "C.I.M. VIVALDI".

Il consorzio ha sede legale a San Benedetto del Tronto Via Giovanni XXIII, 54.

L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede sempre nello stesso Comune di San Benedetto del Tronto.

Art.4- Durata- Nuove adesioni – Recesso.

La durata del consorzio, le nuove adesioni, le modalità di recesso, e quant'altro concerne la modifica del negozio di fondazione, sono previste nei corrispondenti articoli della convenzione.

Art.5- Rapporti con gli Enti fondatori

Il consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli enti fondatori. All'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

Capo II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art.6-Gli organi

Sono organi del consorzio:

- l'assemblea consortile;
- il presidente del consorzio;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente del consiglio di amministrazione;
- il direttore

Art.7- L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo istituzionale del consorzio, diretta espressione degli enti esponenziali delle comunità locali nel cui seno gli enti ausiliati mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresentati.

L'assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

Art. 8-Composizione

L'assemblea è composta dal Presidente della Provincia di Ascoli Piceno e dai Sindaci dei Comuni consorziati, in loro vece, dai rispettivi delegati. Allorché sia stato già eletto il Presidente del consiglio d'amministrazione, questi è membro di diritto dell'assemblea.

La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea devono avvenire per iscritto.

Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita della qualifica di consigliere o sindaco del comune (o presidente della provincia). La decadenza è automatica.

Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione.

Il rappresentante dell'ente esercita, in assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse.

Art.9-Funzionamento

L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del consorzio che ne formula l'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno

cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.

Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio dei comuni aderenti ed a quello del consorzio. Presso la segreteria del consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'assemblea e dei consiglieri degli enti aderenti al consorzio.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.

L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al consorzio.

Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative.

Il presidente dovrà riunire l'assemblea, in un termine non inferiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il 20% delle quote sociali, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame delle conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Art. 10- Competenza

L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari.

In particolare compete all'assemblea:

a) la nomina del presidente del consorzio, del consiglio di amministrazione e del suo presidente;

- b) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il consiglio di amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalla legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modifiche ed integrazioni, e negli altri casi previsti del presente statuto;
- c) l'approvazione degli indirizzi, del piano programma, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi;
- d) la deliberazione dei contratti di mutuo, l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- e) l'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- f) l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- g) l'approvazione degli atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
- h) l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- i) la nomina del segretario del consorzio;
- j) la nomina del direttore e/o dei dirigenti del consorzio;
- k) l'approvazione delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi.
- l) la partecipazione a società di capitali o l'affidamento di attività/servizi mediante convenzione, limitatamente a parziali, settoriali o specifici aspetti e/o fasi della produzione di beni o servizi e/o servizi sociali;
- m) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e dei canoni, per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tributaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- n) l'espressione di pareri in ordine all'accettazione di nuove /adesioni al consorzio e di eventuali recessi, nonché la formulazione di proposte di comuni associati di modifiche allo statuto;
- o) la nomina del revisore dei conti;

p) la competenza ad esercitare, altresì, nei confronti degli altri organi del consorzio tutte le attribuzioni che la legge assegna al consiglio comunale nei confronti delle aziende speciali.

Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, atti fondamentali.

Art.11-Deliberazioni

Alle deliberazioni dell'assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento.

Alle sedute dell'assemblea partecipa il segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al presidente, sottoscrive.

Art.12- Presidente del Consorzio

Il presidente del consorzio è eletto dall'assemblea consortile nel suo seno per assolvere ai compiti

istituzionali previsti nello statuto.

Le funzioni del presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolve dal componente dell'assemblea più anziano di età.

Art. 13- Attribuzioni

Il presidente del consorzio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta e convoca l'assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati;
- b) controlla l'attività complessiva dell'ente, promuovendo, tramite il direttore, indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
- c) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del consorzio, ove non ritenga di assegnare caso per caso tali funzioni al presidente del c.d.a., al direttore, ai dirigenti e/o al segretario;
- d) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;
- e) provvede alla nomina del consiglio di amministrazione nel caso in cui l'assemblea non provveda, nei limiti dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- f) compie tutti gli atti che nell'ambito del comune, sono per legge riservati al sindaco, nei confronti delle aziende speciali dipendenti.

Art. 14- Consiglio di Amministrazione

Il consiglio del consorzio è l'organo di indirizzo dell'attività sociale e di amministrazione dell'ente, eletto dall'assemblea consortile fuori dal proprio seno.

I componenti del consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

Il consiglio di amministrazione è eletto per un quinquennio, si compone di n.5 consiglieri, compreso il presidente.

I componenti del consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

Art.15- Nomina-Decadenza

I singoli membri del consiglio d'amministrazione vengono nominati in rappresentanza delle amministrazioni consorziate ed, in numero proporzionale alle quote di partecipazione dai sindaci e dal presidente della Provincia, (omissis) gli eventuali arrotondamenti sono effettuati per difetto ed il residuo è attribuito al Comune di S.Benedetto del Tronto.

Il presidente del consiglio d'amministrazione viene eletto, suo seno, dallo stesso organo collegiale.

E' invitato a partecipare alle riunioni del consiglio d'amministrazione, con voto consultivo, un rappresentante dei genitori degli alunni, appositamente eletto dagli stessi genitori ed aventi diritto, all'inizio del mandato; esso dura in carica, con possibilità di surroga, fino all'insediamento del successore.

I componenti del consiglio di amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina,

altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.

In sede di approvazione del bilancio di previsione, ai membri del Consiglio d'Amministrazione, Presidente incluso, viene riconosciuto, previa valutazione delle disponibilità di bilancio, un gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione alle sedute dello stesso Consiglio d'Amministrazione, per un importo massimo pari a € 35 (euro trentacinque) al lordo di ogni ritenuta di legge. L'importo massimo suindicato è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art.16- Competenze

Il consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore, ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'assemblea:

- piano programma;
- bilancio pluriennale di previsione;
- bilancio preventivo economico e relative variazioni;
- conto consuntivo;
- le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolati da tariffe;
- regolamenti interni e per la gestione dei servizi, e in particolar modo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea consortile;

Al consiglio d'amministrazione altresì, compete:

- approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio nel piano programma e non attribuiti ad altri organi.
- conferire incarichi di consulenza esterna.

- approvare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;;;
- adottare, nei confronti del personale, i provvedimenti sanzionatori proposti dalla commissione di disciplina e che non siano di competenza del direttore;
- deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
- approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, che non determinano modifiche regolamentari;
- presentare all'assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
- nominare le commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti concorso;
- determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
- adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Il consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art.17-Adunanze e Deliberazioni

L'attività del consiglio di amministrazione è collegiale.

Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il consiglio si riunisce per decisione del presidente, ordinariamente, in base alle esigenze e, comunque, almeno una volta al mese, ovvero a richiesta di almeno due consiglieri o del direttore. In caso d'inerzia provvede il presidente del consorzio.

Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con voto consultivo, il direttore.

Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della giunta comunale, in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal presidente e dal segretario;

Art.18- Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione è l'organo di raccordo fra assemblea e consiglio di amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del consorzio.

Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa con diritto di voto, alle adunanze dell'assemblea.

In particolare il presidente:

o ha la rappresentanza legale del consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;

o rappresenta il consiglio di amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;

o firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del consiglio;

o sovrintende e coordina l'attività del consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;

o sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;

o emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del consorzio;

o adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva;

o può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del consiglio;

o convoca e presiede, secondo le norme regolamentari, la commissione di disciplina.

Art.19- Consigliere anziano

Il presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal componente del consiglio di amministrazione dallo stesso delegato e, ulteriormente, dal componente più anziano d'età.

Art.20-Prerogative e responsabilità degli amministratori

Agli Amministratori si applicano le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

Il consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

Capo III

ORGANI GESTIONALI-STRUTTURE

Art.21- Principi e criteri generali

Il consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.

L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti e dal direttore. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il direttore è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

Il consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, secondo criteri di economicità.

Art. 22-Personale

Il consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai C.C.N.L. vigenti per il personale degli enti locali.

La copertura dei posti resisi disponibili in relazione all'organigramma deliberato dal competente organo consortile e vigente pro-tempore, avviene nelle forme, modalità e limiti consentiti dalle leggi in vigore e dagli accordi suindicati, recepiti nell'apposito regolamento del personale. E' consentito, altresì, provvedere alla copertura dei posti, come sopra resisi disponibili, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato da approvarsi con deliberazione motivata, fermi restando i requisiti richiesti dalla specificità del posto e della qualifica da ricoprire.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate.

Art.23-Direttore Amministrativo

Con deliberazione motivata dallo stesso organo può essere disposto il conferimento di incarico ad assolvere ai compiti del Direttore Amministrativo mediante contratti a tempo determinato di diritto privato, o altra forma d'incarico professionale, fermo restando il requisito del titolo di studio: laurea in economia e commercio o in giurisprudenza o in scienze politiche ed inoltre esperienza almeno biennale, con qualifica di dirigente nell'ente locale.

Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'ente.

Il direttore amministrativo è l'organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.

Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del direttore.

Il direttore amministrativo svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;*
- b) formula proposte al consiglio di amministrazione;*
- c) istruisce e sottopone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale del conto consuntivo;*
- d) interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea con voto consultivo;*

e) ha l'alta direzione e la sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti e, con gli stessi dirige il personale del consorzio;

f) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e l'efficacia;

g) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente;

h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al consiglio di amministrazione o ai dirigenti;

i) può presiedere, in alternativa agli altri dirigenti, le commissioni di gare e di concorso e può stipulare i contratti;

j) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il consorzio verso l'esterno, e può assumere le determinazioni di propria competenza per la disciplina dei fatti di gestione, in base agli indirizzi espressi dagli organi preposti;

k) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;

l) sottoscrive gli ordinativi di incasso e di pagamento;

m) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente del consorzio, del presidente del c.d.a. o dei dirigenti.

Art.24-Direttore artistico

Con deliberazione motivata, adottata dall'organo competente, può essere disposto il conferimento di incarico ad assolvere ai compiti di Direttore artistico mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, o altra forma d'incarico professionale, fermo restando il requisito del possesso del diploma in disciplina musicale rilasciato dal Conservatorio di musica di Stato o Istituto musicale pareggiato.

Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina le competenze ed i compiti specifici che dovrà assolvere il direttore artistico.

In ogni caso, il direttore artistico può assumere le determinazioni di propria competenza per la disciplina dei fatti gestionali, in base agli indirizzi espressi dagli organi preposti;

Art.25- Incompatibilità e responsabilità

A tutto il personale dipendente, ivi compreso il direttore ed i dirigenti, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò autorizzato espressamente dal consiglio di amministrazione.

Non possono essere nominati impiegati o direttore del consorzio i consiglieri degli enti locali associati.

Il direttore ed il personale del consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

Capo IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art.26-Criteri informativi della gestione

La gestione del consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.

Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì, nel rispetto della forma e la tenuta dei libri e della contabilità.

Si applicano al consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende speciali di cui all'ordinamento generale contenuto nel D.LGs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

Art.27-Patrimonio

Il consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli enti locali; all'atto della istituzione, al proprio bilancio, ovvero da trasferimenti successivi.

I beni del consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art.28 – Capitale di dotazione

Il capitale di dotazione, costituito da beni immobili e da beni mobili, viene assegnato dagli enti aderenti in misura pari alle quote di partecipazione.

Il consorzio è tenuto a corrispondere agli enti consorziati un interesse pari a quello sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

Per i fondi liquidi di dotazione non derivanti da mutuo, il consorzio riconosce agli enti aderenti un interesse pari a quello risultante dal piano di ammortamento di un mutuo praticato dalla

cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari, alle condizioni vigenti al momento del conferimento.

Per i beni conferiti in natura, con l'osservanza dei criteri di valutazione stabiliti dalla convenzione, il consorzio riconosce un interesse determinato ai sensi del comma precedente

Art. 29- Trasferimenti per partecipazione alle spese

Ove il consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione di bilancio.

Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.

Art.30- Programmazione

Le scelte e gli obiettivi fissati dal consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano-programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale.

Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti del direttore, adottati dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea.

L'assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art.31- Bilancio economico

L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio economico di previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dello schema di bilancio tipo, viene adottato dal consiglio di amministrazione dopo aver acquisito il parere del revisore dei conti ed è approvato dall'assemblea consortile entro il 31 dicembre o altro termine previsto dalla legge e/o altro atto competente autorizzato.

Gli allegati al bilancio sono quelli prescritti per i bilanci delle aziende speciali. In particolare, nella relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo, devono essere indicati in modo specifico i provvedimenti con i quali gli enti aderenti hanno deliberato a loro carico i corrispettivi, a copertura di minori ricavi o di maggiori costi, per i servizi richiesti a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dagli enti locali per ragioni di carattere sociale.

Art.32- Conto consuntivo

Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal direttore del consorzio al consiglio di amministrazione.

Il conto viene adottato dal consiglio entro il 15 aprile e trasmesso, nei cinque giorni successivi, al revisore dei conti per la predisposizione della relazione di accompagnamento.

Nel caso di perdita di esercizio il consiglio di amministrazione deve analizzare, in un apposito documento, le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

Entro il 30 giugno la relazione del revisore dei conti e quella eventuale del consiglio di amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'assemblea consorziale per l'approvazione.

Il consiglio di amministrazione con l'adozione del conto propone la destinazione dell'eventuale utile di esercizio, con le priorità previste per le aziende speciali. La quota di utile destinata agli enti aderenti deve essere versata entro tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo da parte dell'assemblea consortile.

Art.33- Contratti ed appalti

Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.

Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il direttore può sostenere in economia.

Art.34- Convenzioni , concessioni e partecipazione

Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali non aderenti e ad altri soggetti, la propria attività e gestire per loro conto il servizio, a condizioni di mercato, sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio.

Il consorzio per la gestione di parziali e/o specifici aspetti o fasi della produzione o del servizio, che costituisce il proprio fine, può avvalersi del sistema della concessione a terzi, ovvero partecipare, da solo o con altri enti locali, a società per azioni.

Le deliberazioni relative sono assunte dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione.

Art. 35- Servizio di Tesoreria

Il consorzio ha un proprio tesoriere.

Il servizio di tesoreria o di cassa viene affidato dal consiglio di amministrazione al tesoriere del comune di San Benedetto del Tronto.

Capo V

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 36- Rimozione e sospensione

Il presidente del consorzio ed i componenti dell'assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, a norma delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000, e negli altri casi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 37- Revoca

Il consiglio di amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'assemblea consortile, con le modalità previste dall'art.52 del D.Lgs. n. 267/2000.

Alla sostituzione del consiglio di amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta del presidente del consorzio.,

Art. 38- Decadenza

Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti.

La decadenza è dichiarata dall'assemblea su proposta del presidente.

Art. 39- Raccordo con gli Enti

Il consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette, a cura del segretario, agli enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea (ed un elenco di quelle approvate dal consiglio di amministrazione).

Il presidente del consorzio ed il presidente del consiglio di amministrazione (o amministratore delegato), hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 40- Interventi degli Amministratori

I componenti dell'assemblea, del consiglio d'amministrazione, nonché i consiglieri comunali e provinciali degli enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.

Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art.41- La revisione economico-finanziaria

La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un solo revisore eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dalla legge. I candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per

L'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'ordinamento.

L'attività del revisore dei conti è disciplinata dalle leggi vigenti in materia di revisione degli Enti Locali e delle Aziende Speciali e da apposito regolamento.

Il revisore dei conti viene nominato dall'assemblea con modalità prescelte e dura in carica 3 anni con possibilità di un solo rinnovo triennale.

Il compenso da corrispondere al revisore dei conti è stabilito dall'Assemblea del Consorzio, in base alle disponibilità di bilancio e non può comunque superare il compenso riconosciuto al Direttore Amministrativo.

Il regolamento potrà prevedere, oltre alle ipotesi indicate al primo comma, ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera della propria competenza e compulsare i dirigenti, nonché i rappresentanti dei comuni e presentare relazioni e documenti all'assemblea.

Il revisore, se invitato, assiste alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

Art.42- Controllo di gestione e revisione contabile

Il consorzio utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali e dei procedimenti produttivi al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/risultati.

I bilanci di esercizio del consorzio sono sottoposti a revisione e certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.27 nonies della legge 26 febbraio 1982, n.52.

Capo VI

TRASPARENZA ACCESSO – PARTECIPAZIONE

Art.43- Trasparenza

Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, al tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del consorzio e la loro pubblicizzazione.

Il consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art.44- Albo delle pubblicazioni

Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del consorzio e contestualmente nell'analogo "albo pretorio" del comune sede del consorzio.

L'albo del consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art.45-Accesso e partecipazione

I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.

Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

Allorché un provvedimento dell'ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

L'amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi, della vigente legge.

Art.46- Azione popolare

Ciascun elettore ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi, innanzi alle giurisdizioni amministrative, quando l'amministrazione non si attivi per tutelare un interesse dell'ente.

Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino il consiglio di amministrazione, accertata l'insussistenza di un interesse personale dell'attore, con proprio atto motivato determina l'assunzione diretta della tutela dell'interesse dell'ente ovvero fa constatare l'assenza di tale interesse. In ogni caso avvisa il soggetto che ha intrapreso l'azione, delle proprie determinazioni.

Art.47- Partecipazione utenti

Il consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

A tal fine il consorzio è impegnato a:

o assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;

o promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;

o curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, e predisposizione di sussidi didattici;

o predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.

Il consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione.

I risultati sono comunicati agli enti associati.

Capo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.48- Funzione normativa

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.

La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto della legge, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza, e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 49- Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se compatibili.

Art. 50- Successione e disciplina transitoria

La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra al preesistente omonimo consorzio a titolo universale, nei rapporti in essere (diritto, doveri, potestà, ecc...) con terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

In attesa che sia elaborato il nuovo ordinamento normativo, da approvarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti.

